

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. *omissis*/2017 RG., promosso

MUTUATARIO

ATTORE

CONTRO

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTA

OGGETTO: CONDANNATORIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009 e viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.

Tuttavia, ai fini di una maggiore comprensione dei fatti di causa è d'uopo osservare che con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha premesso:

- di avere contratto sotto la data del 21.05.2009 un finanziamento con l'istituto convenuto, con rimborso del capitale e degli interessi in 120 quote mensili di € 181,00 cadauna;
- di avere estinto anticipatamente il predetto finanziamento nel maggio dell'anno 2014, determinandosi a richiedere il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie versate all'atto dell'erogazione del mutuo e calcolate sull'intero importo finanziato;
- che tale istanza era stata illegittimamente disattesa dall'istituto finanziario;

Ciò posto, assumendo che il diritto al rimborso oggetto di rivendicazione trovava titolo nel contratto sottoscritto *inter partes*, ha richiamato — a sostegno delle proprie ragioni — l'orientamento espresso sul punto da alcuni Collegi di ABF, a tenore del quale, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento con cessione di quinto, il debitore cedente ha diritto al rimborso delle commissioni finanziarie ed assicurative non godute e maturate a seguito della predetta estinzione anticipata del contatto, secondo un criterio proporzionale di calcolo *ratione temporis*.

Sentenza, Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, n. 218 del 20 agosto 2018

Quantificava — in ultimo — la pretesa restitutoria, in applicazione del suddetto criterio, in complessivi € 1.094,51, chiedendo - tuttavia - il riconoscimento del minore importo di € 1.000,00, oltre interessi.

Costitutosi in giudizio sotto la data del 14.07.2017, l'istituto finanziario convenuto ha eccepito - in via preliminare — la nullità dell'atto di citazione, rilevando l'indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda di rimborso, dolendosi — in particolare — della mancata specificazione delle singole voci integranti la pretesa giudizialmente azionata, omissione - questa — preclusiva al pieno esercizio del diritto di difesa e refluyente anche sotto il profilo della legittimazione passiva, dovendo le rivendicazioni involgenti il rimborso del premio assicurativo e/o delle commissioni agente/mediatore andare spiegate nei confronti di soggetti diversi dalla società convenuta.

Nel merito, ha negato la riferibilità del diritto al rimborso alle previsioni contrattuali, risultando espressamente escluso alla lettera g) del regolamento, il rimborso degli importi indicati nelle lettere a), h), c) e d), in caso di estinzione anticipata del prestito, clausola — questa — approvata per iscritto dal mutuatario con duplice sottoscrizione, riconoscendosi il solo abbuono degli interessi e delle spese di riscossione da corrispondere al datore di lavoro per il periodo di rateizzazione non goduto.

Rilevato — inoltre — come gli interessi in parola fossero stati riconosciuti decurtando dal debito residuo l'importo di 1.206,50, ha osservato — al contempo — come pur in assenza di espressa previsione normativa (*ratione temporis* applicabile) o contrattuale, l'istituto avesse riconosciuto al mutuatario l'ulteriore somma di 105,02 (pari ad € 1,78 per ciascuna quota a scadere), a titolo di "rimborso commissioni di gestione".

In ultimo, avuto riguardo alla quantificazione delle somme pretese, ha osservato:

- che il computo operato dall'attore assumeva a riferimento, erroneamente, l'importo di € 2.226,53, laddove la sola somma versata dal mutuatario a titolo di commissioni era pari ad € 1.792,13, comprensivi dell'importo di € 434,40, dovuto a titolo di provvigione all'agente/mediatore "omissis.", cui attore si era liberamente rivolto per la conclusione del contratto di finanziamento;
- che il criterio proporzionale di calcolo *ratione temporis* era da ritenersi inconferente nella fattispecie in esame, trovando applicazione solo nei casi in cui la documentazione contrattuale non consentiva di evincere la diversa natura *up front* oppure *recurring* dei costi connessi al finanziamento;
- che la natura *up front* riconosciuta in numerose decisioni dei Collegi di ABF alle provvigioni degli agenti/mediatori, ricompresa nelle "Commissioni della SOCIETÀ FINANZIARIA" di cui al regolamento contrattuale, imponeva — in ipotesi di accoglimento della domanda — di procedere al calcolo della quota parte rimborsabile, al netto della suddetta commissione;
- che in sede di estinzione anticipata del finanziamento era stato — comunque — riconosciuto il rimborso di una commissione avente natura *recurring*;

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art 320, comma 4, c.p.c., l'attore ha replicato alle eccezioni ed alle osservazioni della società convenuta, deducendo:

- che il *petitum* e la causa *petendi* della domanda giudiziale erano stati chiaramente indicati nell'atto di citazione, procedendo — tuttavia — ad una riduzione del *quantum* restitutorio, contenuto nella minore somma di € 776,11, riconoscendo di avere conseguito — all'atto della estinzione anticipata del prestito — la somma di € 105,02, a titolo di "rimborso commissioni di gestione";

Sentenza, Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, n. 218 del 20 agosto 2018

- che la clausola negoziale di esclusione del diritto al rimborso era suscettibile nel paradigma delle clausole vessatorie e che la doppia sottoscrizione risultava carente dei necessari requisiti di specificità.

Con note difensive, parimenti depositate ai sensi del richiamato disposto codicistico, la società convenuta ha ribadito le proprie eccezioni, evidenziando la contraddittorietà della prospettazione difensiva attorea, laddove, dopo avere richiamato le previsioni negoziali a fondamento della pretesa azionata, successivamente aveva invocato la nullità di dette clausole, assumendole vessatorie.

Al contempo ha ribadito come **la doppia sottoscrizione, la conoscenza del contenuto delle clausole e la mancanza di contrarietà a norme imperative, escludeva la nullità delle pattuizioni, da ritenersi pienamente efficaci tra le parti.**

La controversia di natura esclusivamente documentale è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.

Ancor prima di entrare nel merito della vicenda processuale va rilevata la procedibilità dell'azione, avendo l'attore promosso il procedimento di mediazione obbligatoria, venendosi in tema di azione relativa a contratti assicurativi, bancari e finanziari e — dunque — ricompresa nella elencazione di cui all'art. 5, comma 1 *bis*, del D.Igs. 04.03.2010, n. 28, come attestato dal verbale negativo redatto il 21.12.2016 presso l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.

Ciò posto, occorre dapprima esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società convenuta, dovendo premettersi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prevista dall'art. 163, numero 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex mal& Cassazione Civile, Sc.z 3, Sentenza n.11751 del 15 / 05 / 2013; Cassazione Sentenza n. 28669 del 27 / 12 / 2013).

Nella fattispecie in esame l'atto di citazione si sottrae alle sollevate censure involgenti la sanzione della nullità, risultando compiutamente individuati il *petitum*, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto quello sostanziale di bene della vita cui si domanda il riconoscimento nonché gli elementi fattuali sottesi alla rivendicazione restitutoria, supportati attraverso il richiamo dalla documentazione versata in atti, risultando — del pari — compiutamente rassegnate le conclusioni, con ciò escludendosi — dunque — un pregiudizio per il diritto di difesa della società convenuta.

Né — del resto — rileva in tal senso il contenimento della domanda operato dall'attore in relazione al *quantum* della pretesa restitutoria o la prospettata natura vessatoria della clausola contrattuale di cui alla lettera g) delle condizioni generali, espressamente richiamata dalla società convenuta nelle proprie difese, non risultando conculcate le istanze difensive della parte, avuto riguardo - in particolare - al tenore della memoria depositata all'udienza fissata ex art. 320, comma 4, c.p.c.

Venendo al merito della controversia, risulta per *tabulas* che tra le parti è intervenuta la sottoscrizione, **sotto la data del 30.12.2008, di un contratto di mutuo rimborsabile**

Sentenza, Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, n. 218 del 20 agosto 2018

mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della retribuzione mensile erogata al mutuatario.

Del pari provata documentalmente deve dirsi l'estinzione anticipata del predetto finanziamento, operata allo scadere del pagamento della sessantunesima quota al 31.05.2014.

Compulsando la scheda contrattuale versata in atti è dato evincere:

- che l'importo lordo mutuato era pari ad € 21.720,00, da rimborsare in quote mensili di € 181,00 cadauna;
- che il tasso nominale annuo a scalare, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito, era pari al 4,90%;
- che all'atto della erogazione del finanziamento, l'intermediario finanziario aveva provveduto a trattenere in un'unica soluzione gli interessi e le spese, come di seguito partitamente indicate:
 - "Commissioni della società finanziaria." pari ad € 1.792,13, a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, quali esemplificativamente: "esame della documentazione, oneri per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, oneri per le operazioni di acquisizione della provvista..." , risultando ricompreso in detto importo, la somma di € 434,40, dovuta all'agente/mediatore autorizzato (All Finance di Arbola Ignazio Ezio e C s.a.s.), intervenuto nell'operazione di prestito;
 - costi assicurativi o di garanzia per € 543,00;
 - oneri erariali pari ad € 16,43;
 - che la commissione di estinzione anticipata convenuta era pari all'1% del capitale residuo;
 - che il TAEG applicato era pari all'8,51%, ISC 8,51% e TEG 7,59%.

Delineati - dunque - i tratti essenziali dell'operazione finanziaria, il conteggio predisposto dall'istituto per l'anticipata estinzione del prestito, giusta nota del 12.05.2014, indicava un importo finale da versare di € 9.561,78, al netto del rimborso delle "Commissioni di gestione" pari ad € 105,02.

È pacifico tra le parti che nessuna ulteriore somma versata dal mutuatario a titolo di commissioni finanziarie ed assicurative, all'atto della erogazione del finanziamento, è stata oggetto di successivo rimborso da parte dell'istituto.

Orbene, proseguendo nell'esame della documentazione contrattuale, mette conto osservare che - **contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice (quantomeno nella prospettazione definitiva offerta in citazione) - le condizioni generali poste dall'istituto finanziario e sottoscritte dal mutuatario, lungi dal legittimare l'invocato diritto al rimborso, prevedono espressamente la sua esclusione alla lettera g), che così recita: "in caso di estinzione anticipata del prestito anche conseguente a rinnovo, i costi indicati nelle lettere B), C), D) ed LT) (commissioni società finanziaria., comprensivi della provvigione del mediatore, spese varie, costi assicurativi, oneri erariali) non saranno rimborsati: conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi e, delle, spese di riscossione di cui alla lettera E), indicati in contratti, per il periodo di rateizzazione non goduto".**

Tale previsione contrattuale è chiaramente rinvenibile nel "Documento di sintesi", nella sezione "Principali condizioni contrattuali" e nel "Foglio informatico".

Avuto riguardo al rilievo sollevato da parte attrice in ordine alla natura vessatoria della clausola testé richiamata, basti osservare come la stessa sia stata oggetto di sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., valutandosi - a tal fine - sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore,

Sentenza, Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, n. 218 del 20 agosto 2018

il richiamo alla lettera che contraddistingue la clausola (lettera G) ed all'oggetto del suo contenuto (Estinzione anticipata), senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale 61r (Cassazione Civile - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15278 del 21107 / 2015; Cassazione Civile - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12739 del 1910512017).

Si impone, tuttavia, uno scrutinio della clausola in parola al fine di verificarne l'eventuale contrarietà a norme imperative di legge, avuto riguardo alle previsioni codicistiche di cui agli artt. 1418, 1419 e 1421 cod. civ.

Una prima valutazione muove dalla lettura dell'art. 125 *sexies*, d.lgs. 01/09/1993 n. 385, a mente del quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dirimente - sul punto - si rivela la circostanza che il contratto di finanziamento portato al vaglio giudiziale risulta sottoscritto in data 30.12.2008, mentre la richiamata disposizione normativa è stata introdotta con d.lgs. n. 141 del 13.08.2010, non potendo - dunque - trovare applicazione nella fattispecie in esame *ratione temporis*.

Con riferimento alla tutela consumeristica, è noto che l'articolo 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha introdotto la c.d. "*nullità di protezione*", elencando — per quanto rileva nella fattispecie in esame — alcune clausole che, sebbene frutto di un accordo tra professionista e consumatore, sono dichiarate nulle per la loro pericolosità.

Si tratta di clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o di danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del professionista nonché l'esclusione o la limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

A queste devono aggiungersi anche le clausole che il consumatore non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che la clausola negoziale di esclusione del diritto al rimborso, sottoscritta dal mutuatario ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si sottrae alla censura di nullità di cui al richiamato disposto normativo, non potendosi ascrivere nell'alveo di alcuna delle ipotesi oggetto di specifica previsione.

In ultimo, per quanto attiene alla normativa sopravvenuta alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, con specifico riferimento all'art. 22, commi 15 quater e 15 *septies* del D.T., 18.10.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221, che ha riconosciuto il diritto del debitore assicurato a conseguire, in caso di estinzione anticipata del finanziamento o del mutuo, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, normativa — questa — applicabile a tutti i contratti compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, deve osservarsi che il relativo esame (anche con riferimento all'eccezione sollevata dalla società convenuta in relazione al difetto di legittimazione passiva) risulta superato dal contenimento della domanda operata dall'attore all'udienza fissata ex art. 320, comma 4, c.p.c. e della conseguente esclusione dei "*costi assicurativi*" dal novero delle commissioni oggetto della rivendicazione restitutoria.

E difatti, ponendo attenzione al conteggio sviluppato nella memoria difensiva e successivamente in comparsa conclusionale, la somma assunta come "*muto di partenza*" per il

Sentenza, Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, n. 218 del 20 agosto 2018

calcolo della domanda restitutoria è quella di 1.792,13, di cui al punto B) della scheda contrattuale, con esclusione — dunque — dei costi assicurativi di cui al successivo punto D), operando solo su detto importo la suddivisione per il numero di quote complessivo del finanziamento (120) e la moltiplicazione per il numero di quote a scadere (59), decurtando — quindi — la somma riconosciuta dall'istituto finanziario a titolo di “*Commissioni di gestione*” pari ad € 105,02, pervenendo — così - all'importo finale di € 776,11. Conclusivamente, in ragione delle considerazioni sin qui svolte, le domande attoree non possono che andare soggette ad una declaratoria di integrale rigetto.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, i contrasti giurisprudenziali sulle questioni dirimenti portate all'attenzione del giudicante, legittimano una declaratoria di integrale compensazione a tenore dell'art. 92, comma 2, del codice di rito.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta le domande di parte attrice.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Alcamo il 18.08.2018.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*